

Allegato I alla nota Accordo 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali (Repertorio atti n. 46/CU): primi indirizzi operativi ai fini della implementazione della nuova procedura per la notifica ai fini della registrazione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE 852/2004.

EXCURSUS SINTETICO SUI CONCETTI DI BASE DELLA NORMATIVA E REGIMI AMMINISTRATIVI

Con il **D.Lgs. n. 126/2016**, detto “SCIA 1”, che definisce le procedure generali, ed il **D.Lgs. n. 222/2016**, detto “SCIA 2”, che identifica le attività oggetto di mera Comunicazione, piuttosto che di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario un titolo espresso, sono stati definiti, a modifica ed integrazione della L. 241/90, nuovi regimi amministrativi, per i quali possono verificarsi specifiche casistiche di “concentrazione”. Tali regimi si applicano anche ai procedimenti che coinvolgono i Servizi delle AULSS competenti per l'igiene degli alimenti e la sicurezza alimentare.

Il **decreto legislativo n. 126 del 2016**, nel dettare la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ha introdotto nella **L. 241/1990 un nuovo articolo 19 bis** che sancisce il **principio della concentrazione dei regimi amministrativi**. Tale articolo rappresenta il “cuore” della nuova disciplina e innova il rapporto tra i privati e la pubblica amministrazione affermando il principio europeo secondo cui “l'amministrazione chiede una volta sola”.

Il decreto ha definito inoltre, le modalità di presentazione di segnalazioni o istanze alla pubblica amministrazione e ha previsto (art. 2 d. lgs 126/2016) l'adozione di **moduli unificati e standardizzati** su tutto il territorio nazionale per la presentazione ad amministrazioni regionali e locali di istanze, segnalazioni o comunicazioni in materia di attività edilizia e di attività produttive. I moduli definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati e della documentazione da allegare; **sono adottati**, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, **con accordi** ai sensi dell'articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, **tenendo conto delle specifiche normative regionali**.

Le pubbliche amministrazioni sono tenute alla pubblicazione sui propri siti istituzionali dei moduli unici ed è **vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori diversi o aggiuntivi**, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata, nonché di documenti o informazioni già in possesso della pubblica amministrazione. Inoltre, le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare, laddove opportuno, il principio del “soccorso istruttorio” a favore del soggetto interessato.

Con gli Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017 sono stati adottati i moduli unici nazionali in materia di commercio al dettaglio e medie e grandi strutture di vendita, somministrazione di alimenti e bevande, **notifica sanitaria**, attività di acconciatore ed estetista, attività di panificazione, attività di tintolavanderia e lavanderia a gettone, attività di autorimessa, officina di autoriparazione e in materia di attività edilizia.

Così come previsto dagli Accordi, la Regione Toscana ha provveduto con deliberazioni della Giunta regionale n. 646 del 19 giugno 2017 e n. 1031 del 25 settembre 2017 ad adeguare nei termini i moduli unici nazionali alle specifiche normative regionali di settore e ad approvare i moduli unici regionali in materia di attività commerciali e assimilate e di attività edilizia. I moduli unici sono stati successivamente aggiornati con decreto dirigenziale n. 16086 del 07/11/2017.

Per le attività di autoriparazione e di autorimessa – non disciplinate da normativa regionale – valgono i moduli unici nazionali approvati con Accordo Stato Regioni ed Autonomie locali del 6 luglio 2017; analogo il caso del **modulo di notifica sanitaria ai fini della registrazione** – di cui agli accordi Stato Regioni ed Autonomie locali del 4 maggio e del 6 luglio 2017 - per il quale il modulo unico nazionale non ha previsto adattamenti a livello regionale.

Il **decreto legislativo n. 222 del 2016** riporta in un'apposita tabella (Tabella A parte integrante del decreto) la ricognizione delle attività e dei procedimenti nei settori del commercio e delle attività ad esso assimilabili, dell'edilizia e dell'ambiente. Per ciascun procedimento/attività, la tabella indica il regime amministrativo applicabile e descrive la concentrazione dei regimi amministrativi. Per la prima volta, quindi, viene effettuata una sistematica individuazione ed

uniformazione su tutto il territorio nazionale dei regimi amministrativi: autorizzazione, silenzio assenso, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, comunicazione.

Per quanto riguarda **le attività ove non necessario il riconoscimento**, è previsto che - unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività relativa alle attività commerciali e assimilabili - gli operatori del settore alimentare (OSA) **presentino alla AULSS, attraverso il SUAP** territorialmente competente, la **“notifica ai fini della registrazione ai sensi dell’art. 6 del reg. CE n. 852/2004”**, di seguito denominata “notifica”.

Si riportano di seguito **alcuni passaggi dell’Allegato 1 dell’Accordo del 4 maggio u.s.** dal quale si evincono chiaramente gli obblighi e i divieti cui le pubbliche amministrazioni devono scrupolosamente attenersi, pena il configurarsi di fattispecie valutabili ai fini dell’“illecito disciplinare”, punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 3 giorni a 6 mesi:

“Non possono più essere richiesti certificati, atti e documenti che la pubblica amministrazione già possiede (per esempio le certificazioni relative ai titoli di studio o professionali, richiesti per avviare alcune attività, la certificazione antimafia, etc.), ma solo gli elementi che consentano all’amministrazione di acquisirli o di effettuare i relativi controlli, anche a campione (articolo 18, legge n. 241 del 1990).

Non possono più essere richiesti dati e adempimenti che derivano da “prassi amministrative”, ma non sono espressamente previsti dalla legge. Ad esempio, non è più richiesto il certificato di agibilità dei locali per l’avvio di un’attività commerciale o produttiva (che, tra l’altro, in molti casi non era possibile ottenere) oppure non occorre più allegare relazioni tecniche dettagliate con la descrizione dei locali e delle attrezzature per aprire un pubblico esercizio. È sufficiente una semplice dichiarazione di conformità ai regolamenti urbanistici, igienico sanitari, etc.

Non è più richiesta la presentazione delle autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni preliminari all’avvio dell’attività. Ci pensa lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ad acquisirle: è sufficiente presentare le altre segnalazioni/comunicazioni in allegato alla SCIA unica (SCIA più altre segnalazioni o comunicazioni) o la domanda di autorizzazioni in allegato alla SCIA condizionata (SCIA più autorizzazioni). In questo modo l’Italia si adegua al principio europeo secondo cui “l’amministrazione chiede una volta sola” (“Once only”).”

omissis

“È, comunque, vietato chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:

- *-è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con il presente accordo o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);*
- *- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo. n. 126 del 2016).*

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio”

In relazione alla presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni **si richiama quanto previsto dai nuovi artt. 18 bis e 19 bis della L. 241/90** che sono stati introdotti dal d.lgs 126/2016:

Art. 18 bis L. 241/1990 – Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni

1. *Dell’avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l’avvenuta presentazione dell’istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all’articolo 8, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7. La data di protocollazione dell’istanza, segnalazione o comunicazione non può comunque*

essere diversa da quella di effettiva presentazione. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilità del soggetto competente.

- 2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3 e 20 comma 1, decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o comunicazione da parte dell'ufficio competente.*

Art. 19-bis della L. 241/90 - Concentrazione dei regimi amministrativi

- 1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.*
- 2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta **un'unica SCIA** allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.*
- 3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è **condizionata** all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.*